

ALLEGATO A

oggetto dell'incontro del 17 dicembre 1999: Modalità e condizioni di fornitura aggiuntive contrattate tra Regioni associate e Associazioni di fornitori dei dispositivi contenuti nell'elenco n. 1 del D.M. 332/1999 – art. 9 comma 1. Riprecisazione a livello regionale.

All'incontro, avvenuto a Palazzo Balbi, Sala Travi sono intervenuti i rappresentanti delle Associazioni dei fornitori dell'elenco n. 1 del D.M. 332/1999, formalmente convocati con FAX prot. 11312/20252 del 7 dicembre 1999, risulta assente il rappresentante regionale dell'INAIL.

Di seguito vengono riportate le 15 condizioni di fornitura aggiuntive già contrattate tra le Regioni associate e Associazioni dei fornitori dei dispositivi contenute nell'Accordo definito nella riunione del 23 novembre 1999 a Roma e ratificato dalla Conferenza degli Assessori alla Sanità del 1 dicembre 1999, con le specificazioni regionali per la Regione Veneto riportate in **grassetto** sui singoli punti.

Tra la Regione Veneto,

e

le sottoscritte Associazioni dei fornitori (soggetti erogatori) degli stessi dispositivi

ANPO, FIO-Confesercenti, ANA, AIISO, AIOC, FIOTO, ARHEA, RIZZOLI, INAIL, ANAP, FNAI, FEDERSAN

si conviene di adottare le seguenti modalità e condizioni di fornitura aggiuntive rispetto a quelle base previste in sede nazionale

MODALITA' E CONDIZIONI DI FORNITURA AGGIUNTIVE CONTRATTATE TRA REGIONI ASSOCIATE E ASSOCIAZIONI DEI FORNITORI DEI DISPOSITIVI CONTENUTI NELL'ELENCO N.1 DEL D.M. N.332/1999, AI SENSI DELL'ART. 9 COMMA 1 DELLO STESSO DECRETO

(l'accettazione da parte del singolo soggetto erogatore delle suddette modalità e condizioni di fornitura aggiuntive comporterà la corresponsione di importi tariffari sul territorio regionale pari al 100% delle tariffe indicate nell'elenco 1 allegato al D.M. 332/1999).

1. **CONSEGNA DELLA SCHEDA-PROGETTO** - che contiene o accompagna il preventivo – indicante elementi identificativi:
 - della Azienda fornitrice
 - dell'Ente erogatore
 - della prescrizione
 - lo sviluppo a codice del Nomenclatore e i relativi importi
 - la descrizione del dispositivo tecnico
 - le eventuali osservazioni del tecnico competente.

Nel caso di forniture per le quali si ricorra alla procedura della “riconcucibilità” la scheda-progetto indicherà altresì la quota di maggior costo rispetto alla tariffa posta a carico del paziente. **Tale quota potrà in alternativa essere riportata in foglio aggiuntivo allegato alla scheda-progetto.**

Relativamente alla fornitura delle protesi acustiche, la scheda progetto è costituita dalla scheda “fornitura-consegna”, che, nel caso di forniture per le quali si ricorra alla procedura della “riconcucibilità”, indicherà parimenti la quota di maggior costo rispetto alla tariffa posta a carico del paziente.

2. **SCELTA DI COMPONENTI CON MARCHIATURA CE** per la realizzazione del dispositivo o scelta di materiali con caratteristiche e prestazioni conformi alle norme armonizzate applicabili.
3. **ADOZIONE DI UN SISTEMA ORGANIZZATIVO E PRODUTTIVO CODIFICATO** attraverso procedure operative standardizzate a garanzia dell'affidabilità e qualità dei processi aziendali.

4. **REDAZIONE DI UN REGISTRO DELLE EVENTUALI ANOMALIE** verificatesi su parti, componenti o materiali nel periodo di vigenza della garanzia del dispositivo.
5. **CONTENIMENTO DEI TEMPI DI RIPARAZIONE**, per i dispositivi per i quali è prevista dal regolamento, da parte del fornitore che li ha realizzati e forniti, entro un tempo, a far data dal ricevimento della autorizzazione, corrispondente al 40% dei tempi massimi indicati per le rispettive forniture. Da rivedere e precisare la % in seguito.
6. **DISPONIBILITA' DI AMBIENTI E SERVIZI ADEGUATI** per il ricevimento dei pazienti e rispettosi della privacy, nonché privi di barriere che impediscano o limitino la mobilità dei pazienti medesimi nei locali ad essi destinati.
7. **DISPONIBILITA' A COLLABORARE** con l'Amministrazione regionale e con le Aziende U.S.L., mettendo a disposizione la specifica competenza tecnica, alla gestione e al monitoraggio in merito al rispetto dei termini del presente Accordo. **A tal fine verranno previsti e programmati incontri periodici e definiti programmi di collaborazione.**
8. **PREVENTIVA COMUNICAZIONE** del quadro delle presenze del tecnico abilitato e la relativa documentazione a mezzo registro o **equivalente modalità autocertificativa.**
9. **DISPONIBILITÀ** a definire in sede di accordo attuativo regionale per alcuni prodotti tempi di consegna ridotti. **A tal fine viene concordato la riduzione del 10% per le protesi acustiche, per i dispositivi ottici correttivi, per le calzature predisposte ortopediche di serie e per le carrozzelle standard. Per quanto riguarda i casi dichiarati urgenti dal prescrittore, sarà attribuita ogni possibile priorità.**
10. **DISPONIBILITÀ** a stabilire in sede di accordo attuativo regionale, per alcuni prodotti, la fornitura temporanea di un presidio sostitutivo di quello eventualmente in riparazione. **A tal fine viene confermata la disponibilità con l'individuazione di uno specifico elenco dei presidi entro febbraio 2000.**
11. **DISPONIBILITÀ** a definire in sede di accordo attuativo regionale, per alcuni prodotti, la previsione della redazione della scheda progetto a domicilio per pazienti non deambulanti. **Per quanto riguarda gli ortopedici, i soggetti devono essere non trasportabili, su richiesta del medico prescrittore laddove è tecnicamente possibile.**
12. **DISPONIBILITÀ** a definire in sede di accordo attuativo regionale, per alcuni prodotti, la previsione di interventi di addestramento domiciliare,

sempre per soggetti non trasportabili, su richiesta del medico prescrittore, laddove tecnicamente è possibile.

13.DISPONIBILITÀ a definire in sede di accordo attuativo regionale, per alcuni prodotti, tempi predeterminati di controllo e revisione del presidio fornito. **A tal fine viene confermata la disponibilità con l'individuazione di uno specifico elenco dei presidi entro febbraio 2000.**

14.DISPONIBILITÀ a definire in sede di accordo attuativo regionale, per alcuni prodotti, più lunghe durate dei tempi di garanzia, **per gli ausili tecnici per la deambulazione limitatamente al "telaio".**

15.DISPONIBILITÀ a definire in sede di accordo attuativo regionale, per alcuni prodotti, forme informatizzate di trasmissione della documentazione anagrafico contabile, **da attuarsi, in via sperimentale, per la fatturazione tra Aziende ULSS e Ditte già in tal senso attrezzate.**

E' stata formulata dalle Associazioni presenti, la raccomandazione, da recepire possibilmente nell'atto deliberativo della Giunta regionale, che siano rispettati tassativamente da parte delle Aziende ULSS i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente.

Il testo è stato nella stessa giornata sottoscritto dai rappresentanti delle seguenti Associazioni di fornitori:

A.N.P.O., FIO Confesercenti, A.N.A., A.I.I.S.O., A.I.O.C, F.I.O.T.O., A.REHA, RIZZOLI; A.N.A.P., F.N.A.I., FEDERSAN